

# Redditi da capitale: «sostitutiva» al 20%

**BRESCIA** Tra le numerose disposizioni normative introdotte in questi ultimi mesi di caccia forsennata ad un maggior gettito per irrobustire le casse dello Stato, una incidere in modo immediato e diretto sulle tasche degli italiani. A partire dal primo gennaio 2012 tutte le ritenute ed imposte sostitutive sui redditi da capitale e capital gain sconteeranno la nuova aliquota del 20%. Ciò rappresenterà un sensibile incremento del prelievo, se confrontato con quello della precedente aliquota del 12,5%, ma va sottolineato che in alcuni casi il nuovo prelievo del 20% andrà a sostituire la più alta aliquota del 27%.

La riduzione riguarda in particolare il caso degli interessi attivi su conto corrente che, pur avendo tassi ormai decisamente ridotti, potranno perlomeno usufruire della riduzione d'imposta. Passa al 20% - dal precedente 12,5% - anche la tassazione dei dividendi e del capital gain su partecipazioni detenute da persone fisiche. Va però sottolineato che sono soggette a tale aliquota sostitutiva solamente le partecipazioni «non qualificate», cioè di ammontare inferiore ad una certa soglia (la norma è più articolata ma, semplificando, si considerano non qualificate le partecipazioni inferiori al 25% del capitale nelle società non quotate, e inferiori al 5% del capitale nelle società quotate). Al contrario, quando il socio detiene una partecipazione «qualificata» il dividendo rientrerà nel reddito complessivo del socio per un importo pari al 49,72% del dividendo stesso.

Se ipotizziamo, ad esempio, che l'aliquota media di tassazione del reddito complessivo del socio «qualificato» è il 35%, tale contribuente subirebbe una tassazione sui dividendi del 17,40% (35% sul 49,72% dell'ammontare del dividendo) rispetto al 20% del socio «non qualificato». Appare evidente che la diversa normativa applicabile crea una criticabile disparità di trattamento a favore del socio con partecipazioni più consistenti rispetto a quello con partecipazioni più ridotte.